

Agenzia
D.P. Siracusa - U.T. Noto
STATUTO Allegato all'atto
reg. to il 18.10.2016
ASSOCIAZIONE "NINPHEA ONLUS"
N° 716/Serie 3*



Viene costituita l'Associazione denominata "NINPHEA" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 nr. 460 (ASSOCIAZIONE NINPHEA ONLUS). La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "Onlus", saranno utilizzati nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 1

L'Associazione ha Sede legale nel Comune di Siracusa in Via Bainsizza 124. Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica Statutaria e pertanto potrà essere effettuata con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Al fine di espletare le proprie attività, può avere una organizzazione a base territoriale aventi sedi sia sul territorio nazionale, sia sul territorio europeo e internazionale. Potrà costituire sezioni distaccate in altre sedi e su tutto il territorio nazionale – europeo – internazionale. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promuovere progetti di sviluppo socio economico e culturale a sostegno delle popolazioni svantaggiate.

Art. 3

L'associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, è apolitica, apartitica e aconfessionale ed è, un centro permanente di vita associativa a carattere democratico, le cui attività sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Nasce in via esclusiva per garantire con l'attività dei propri soci per svolgere attività rivolte a favorire la crescita e la maturazione armonica della persona e il suo positivo inserimento nella società, valorizzando le risorse educative e culturali del territorio e dell'ambiente in un contesto equilibrato. E' rivolta alle persone in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o disadattati, profughi, immigrati non abbienti e a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riguardo alle donne e ai bambini. Si configura come un servizio orientato alla conoscenza e allo sviluppo della cultura in genere.

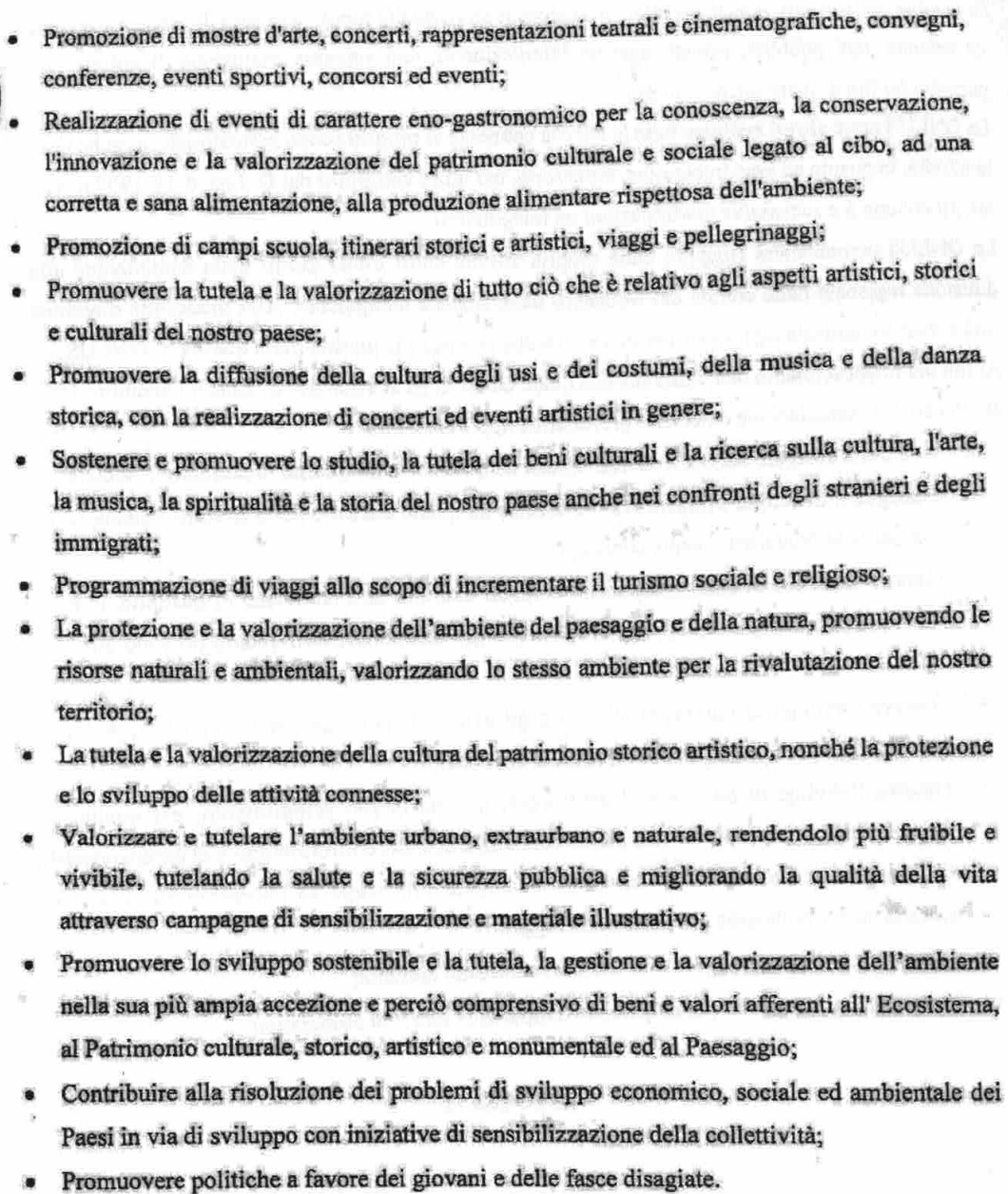
Per il conseguimento di queste finalità l'Associazione può promuovere stabilmente o temporaneamente, in proprio o in conto terzi, le seguenti attività:

[Handwritten signatures]

Ente
Vittorio

- Attività socio-educative rivolte a scuole, enti o istituzioni religiose, associazioni e gruppi di vario ordine ed età, da svilupparsi in forma residenziale, soggiorni percorsi formativi, visite guidate e in particolare attività socio-educative rivolte ad una utenza a maggior rischio sociale, per la prevenzione della devianza e il recupero dell'emarginazione;
- Promuovere corsi e attività connesse per la formazione di operatori, culturali e sociali da utilizzare all'interno dell'Associazione, del personale specializzato preordinato sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di disagio o disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il personale di supporto alle attività dell'Associazione, per gli operatori preposti all'aiuto ed assistenza di tutte le persone in stato di disagio o disabilità ed handicap, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento al fine di aiutare i soggetti svantaggiati nell'integrazione sociale, anche con l'aiuto di persone non Socie, tenendo conto che tali attività non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali che l'Associazione si prefigge e che i proventi, non devono superare il 66 per cento delle spese complessive dell'associazione, così come previsto al comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97;
- Attività formative, da attuare sotto forma di collaborazione nella progettazione e gestione di attività didattiche socioeducative e di recupero di utenza emarginata;
- Attività di supporto a persone svantaggiate, disoccupate o occupate nella ricerca di un lavoro idoneo alle proprie attitudini;
- Promozione di iniziative di informazione e formazione sulle tematiche dell'istruzione e quindi di alfabetizzazione per i soggetti emarginati e svantaggiati;
- Iniziative di animazione per il tempo libero e sportive, soprattutto finalizzate alla promozione di uno sviluppo armonico della persona nella comunità;
- Promozione di attività editoriale, con esclusione di edizioni di quotidiani in proprio e per terzi, relativa alle iniziative private e comunque non contrastanti con le finalità sociali;
- Promozione umana e integrazione sociale dei cittadini, senza distinzione di razza, credo religioso; inserimento lavorativo di persone svantaggiate o portatrici di handicap;
- Centro di ascolto: promozione sociale diretta e/o indiretta, coordinamento e assistenza di un centro per soggetti svantaggiati;
- Assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni dei soggetti svantaggiati;

[Handwritten signatures]



A tale scopo l'Associazione promuoverà la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione

03

di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali, con espressa esclusione di attività che perseguono fini di lucro anche indiretto.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esso integrative, accessorie, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4-12-1997 n. 460 art. 10 comma 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla costituzione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Ai fini del riconoscimento dell'Associazione quale ONLUS ed ai sensi del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 nr. 460 art. 1, l'Associazione osserva le prescrizioni appresso indicate:

- Non potrà svolgere attività in settori diversi da quello avente finalità di solidarietà sociale;
- Persegue il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate nello Statuto Sociale salvo che per le attività direttamente connesse;
- Osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, salvo quanto previsto alla lett. D) del citato art. 10;
- Osserva l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- Osserva l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, conformemente al parere previsto dall'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- Osserva l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ASSOCIATI

Art. 4

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto.
- Sono soci ordinari coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi umanitari. L'ammissione, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento delle quote associative.
- I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che si sono distinte nel campo della cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo. Possono essere soci onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

A tutti i Soci, in regola con il versamento dei contributi, riuniti in assemblea spetta il diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e più generalmente spettano tutti i diritti previsti dalla loro carica. Non è ammessa la rappresentanza di un associato nemmeno se il delegato è munito di mandato speciale o generale. I Soci hanno diritto di informazione e di controllo come stabilito dalle leggi e dallo Statuto. Inoltre hanno diritto ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei confronti dell'Associazione, ai sensi di legge e di Statuto, nei limiti e con le modalità stabilite ed autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Socio si considera iscritto all'Associazione, così come la sua adesione, dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ne accetta la relativa richiesta scritta. L'appartenenza all'Associazione si rinnova automaticamente di anno in anno con il versamento della quota/e associativa/e e degli eventuali contributi integrativi deliberati per l'anno in corso. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto Utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La qualità di socio si perde:

- A) per comportamento che rechi danno all'associazione o sia contrario a quanto espresso dal presente Statuto;
- B) per dimissioni;
- C) per decesso.

ORGANI

Colonna

QR

QR

JP



Atto 5

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Assemblea Generale;
- I Consiglieri.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove persone nominate dall'Assemblea Generale a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consiglio stesso fino al numero di consiglieri esistente alla data di cessazione di quello sostituito.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.

Il Consiglio Direttivo eleggerà, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell'Associazione.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti (inclusa la presenza per via telefonica e/o in video conferenza) almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti.



Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno, trasmesso in via ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail e, in via straordinaria, per urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante telefax o e-mail.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- determinare l'ammontare delle quote associative;
- deliberare sulle questioni di amministrazione e gestione;
- predisporre i bilanci;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da altro organo;
- deliberare circa ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Art. 8

Il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è nominato nell'atto costitutivo o, successivamente, a maggioranza dei consiglieri, tra i membri del Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il consiglio può delegare al Vicepresidente o a uno o più consiglieri permanentemente alcune e solo temporaneamente tutte le proprie funzioni.

Art. 9

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di firma libera all'esterno.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

E' sua competenza tenere i contatti sia con i consulenti tecnici, sia con i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera per l'Associazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.

Libano

Q

Ben

Pr

Art. 10

Il Vice-Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Vice-Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale e, negli stessi casi, rappresentare l'associazione all'esterno.

Art. 11

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci e viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, mediante invito in forma scritta (inclusa trasmissione a mezzo telefax o e-mail); in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti (esclusi dal computo gli astenuti).

Art. 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dai consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

PATRIMONIO

[Four handwritten signatures]

Art. 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da liberalità e/o contributi di enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine umanitario dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

BILANCIO ED UTILI

Art. 14

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire da quello relativo all'anno di costituzione. Entro novanta giorni

Dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea deve approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il 30 Aprile di ogni anno. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedono.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio associativo non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.


[Handwritten signatures]

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

L'Assemblea Generale degli associati riunita in sessione straordinaria con la presenza dei due terzi dei membri può modificare lo statuto.

Art. 16

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA TRANSITORIA

Art. 17

Nell'Atto costitutivo potrà essere eletto un Consiglio Direttivo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo Transitorio potrà durante la sua vigenza, cooptare altri membri fino a un massimo di nove.

Gli organismi eletti nell'atto costitutivo durano in carica due anni e hanno il compito di promuovere l'adesione di nuovi soci e di convocare l'Assemblea Generale per l'elezione degli organi ai sensi dello Statuto.

NORMA DI CHIUSURA

Afl. 18

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e quelle del Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile.

Siracusa 11-16-09-2013

Cintra foveata
Lophocentrus
interfasciatus
Xeris sparsus

